

REGIONE  
MOLISE



COMUNE DI  
ROTELLO



COMUNE DI  
MONTORIO NEI FRENTANI



Provincia  
Campobasso



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 8 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

ELABORATO

**A.17.1.1**

PROPONENTE:



PROGETTO E SIA:



Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricofico



CONSULENZA:

0	GIUGNO 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

Progetto	<b>PROGETTO</b>				
Regione	<i>Molise</i>				
Comune	<b>ROTELLO, MONTORIO NEI FRENTANI, MONTELONGO</b>				
Proponente	<b>BLUE STONE RENEWABLE VII S.R.L.</b>				
Redazione SIA	<b>ATECH S.R.L. – Società di Ingegneria e Servizi di Ingegneria</b> <i>Sede Legale Via della Resistenza 48</i> <i>70125 Bari (BA)</i>				
Documento	<b>Studio di Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico</b>				
Revisione	<i>00</i>				
Emissione	<i>Giugno 2021</i>				
Redatto	<i>B.B. - M.G.F. – ed altri</i>	Verificato	<i>A.A.</i>	Approvato	<i>O.T.</i>

Redatto: Gruppo di lavoro	Ing. Alessandro Antezza Arch. Berardina Boccuzzi Ing. Alessandrina Ester Calabrese Arch. Claudia Cascella Geol. Anna Castro Arch. Valentina De Paolis Dott. Naturalista Maria Grazia Fraccalvieri Ing. Emanuela Palazzotto Ing. Orazio Tricarico
Verificato:	Ing. Alessandro Antezza (Socio di Atech srl)
Approvato:	Ing. Orazio Tricarico (Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Atech srl)

*Questo rapporto è stato preparato da Atech Srl secondo le modalità concordate con il Cliente, ed esercitando il proprio giudizio professionale sulla base delle conoscenze disponibili, utilizzando personale di adeguata competenza, prestando la massima cura e l'attenzione possibili in funzione delle risorse umane e finanziarie allocate al progetto.*

*Il quadro di riferimento per la redazione del presente documento è definito al momento e alle condizioni in cui il servizio è fornito e pertanto non potrà essere valutato secondo standard applicabili in momenti successivi. Le stime dei costi, le raccomandazioni e le opinioni presentate in questo rapporto sono fornite sulla base della nostra esperienza e del nostro giudizio professionale e non costituiscono garanzie e/o certificazioni. Atech Srl non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, rispetto ai propri servizi.*

*Questo rapporto è destinato ad uso esclusivo di BLUE STONE RENEWABLE VII S.R.L., Atech Srl non si assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi a cui venga consegnato, in tutto o in parte, questo rapporto, ad esclusione dei casi in cui la diffusione a terzi sia stata preliminarmente concordata formalmente con Atech Srl.*

*I terzi sopra citati che utilizzino per qualsivoglia scopo i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e pericolo.*

*Atech Srl non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.*



**Indice**

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. ITER PROCEDURALE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. NORMATIVA DI VIA .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. QUADRO NORMATIVO REGIONALE .....</b>	<b>10</b>
<b>3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI .....</b>	<b>16</b>
3.2.1. <i>PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (P.E.A.R) .....</i>	<i>16</i>
3.2.1. <i>LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N.22 (AREE NON IDONEE) .....</i>	<i>20</i>
3.2.2. <i>LINEE GUIDA D.G.R. N.621 DEL 4 AGOSTO 2011 .....</i>	<i>21</i>
3.2.1. <i>LEGGE REGIONALE N.23 DEL 16 DICEMBRE 2014 .....</i>	<i>24</i>
3.2.1. <i>PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE .....</i>	<i>32</i>
3.2.1. <i>PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE .....</i>	<i>35</i>
3.2.1. <i>PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SACCIONE .....</i>	<i>44</i>
3.2.1. <i>VINCOLO IDROGEOLOGICO .....</i>	<i>48</i>
3.2.2. <i>PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE .....</i>	<i>50</i>
3.2.3. <i>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE .....</i>	<i>54</i>
3.2.4. <i>PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO .....</i>	<i>60</i>
3.2.5. <i>RETE NATURA 2000 .....</i>	<i>62</i>
3.2.6. <i>AREE IBA .....</i>	<i>64</i>
3.2.7. <i>AREE EUAP E OASI .....</i>	<i>68</i>
<b>3.3. CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI PROGRAMMATICI COMUNALI .....</b>	<b>73</b>
3.3.1. <i>CONFORMITÀ ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI ROTELLO .....</i>	<i>73</i>
3.3.2. <i>CONFORMITÀ ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI .....</i>	<i>75</i>
<b>4. CONCLUSIONI .....</b>	<b>76</b>



## 1. PREMESSE

Il presente documento costituisce il **Quadro di Riferimento Programmatico** dello **Studio di Impatto Ambientale**, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs 104/2017, e della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 21 della Regione Molise, "Disciplina della procedura di impatto ambientale", relativamente al progetto di un **parco eolico di potenza complessiva pari a 48 MW da realizzarsi nel Comune di Rotello e Montorio nei Frentani e relative opere di connessione alla RTN (Provincia di Campobasso, in Regione Molise)**.

In particolare, il progetto è costituito da:

- **n° 8 aerogeneratori della potenza di 6 MW** (denominati "WTG 1-8") e delle rispettive piazzole di collegamento;
- tracciato dei cavidotti di collegamento (tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta MT e tra la cabina MT e la sottostazione elettrica di trasformazione utente MT-AT);
- nuova viabilità di progetto (o la ristrutturazione di quella esistente);
- nuova Stazione Elettrica Utente 150/30 Kv;
- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Rotello, previo ampliamento della stessa

La società proponente è la **BLUE STONE RENEWABLE VII S.r.l.**, con sede legale in via V. Bellini n.22 – 00198 Roma (ITA).

Tale opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al *D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* le cui finalità sono:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;



- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

### **1.1. Iter procedurale**

L'intervento in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, nello specifico, è soggetto:

- ❖ ai sensi dell'**art. 7 bis comma 2 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono sottoposti a VIA in sede statale** i progetti di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del presente decreto, punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;*
- ❖ ai sensi della **Legge Regionale del 24/03/2000 n. 21** "Disciplina della procedura di impatto ambientale" e ss.mm.ii..

Alla luce del su esposto riferimento normativo, trattandosi di un impianto di potenza complessiva pari a 48 MW (quindi maggiore di 30 MW), sarà sottoposto ad una procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, con il coinvolgimento di:**

- ❖ **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale;**
- ❖ **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V Tutela del paesaggio.**

Per questo motivo è stata redatta la presente documentazione, al fine di valutare l'entità dei potenziali impatti indotti sull'ambiente dovuti alla realizzazione degli interventi in progetto; lo Studio è stato redatto conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.12 della L.R. 24/2000.

Oltre alla procedura di VIA, l'impianto è soggetto al rilascio di Autorizzazione Unica, da parte della Regione Molise – Servizio Programmazione Politiche Energetiche, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela di ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.



## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Nel presente paragrafo, vengono menzionati quegli aspetti normativi interessanti per valutare la compatibilità e la coerenza del progetto con in quadro di riferimento legislativo vigente. L'elenco, probabilmente non esaustivo, sarà riferito prevalentemente alla materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla normativa più generica di valutazione di impatto ambientale.

Nel presente paragrafo si riporta l'elenco della normativa e dei provvedimenti di riferimento, organicamente raggruppati per tipologia e campo d'azione, per la predisposizione del presente lavoro inerente le opere in oggetto.

Si rimanda al successivo capitolo del Quadro di Riferimento Programmatico per la verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio.

### **2.1. Normativa di VIA**

In Europa, la VIA è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria del 27 giugno 1985, n. 337 (85/337/CE) concernente la *valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, in cui la Comunità Europea sottolinea come *"...la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti..."* e come occorra *"... introdurre principi generali di valutazione dell' impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente..."*.

Per sintetizzare i concetti propri della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, definiti dalla Direttiva 85/337/CEE, si possono utilizzare quattro parole chiave:

- *Prevenzione*, ossia analisi in via preliminare di tutte le possibili ricadute dell'azione dell'uomo, al fine non solo di salvaguardare, ma anche di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita.
- *Integrazione*, ossia considerazione di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili, oltre che inserimento della VIA nella programmazione di progetti e negli interventi nei principali settori economici.
- *Confronto*, ossia dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi e impiego di dati scientifici e tecnici.



- *Partecipazione*, ossia apertura del processo di valutazione dei progetti all'attivo contributo dei cittadini in un'ottica di maggior trasparenza sia sui contenuti delle proposte progettuali sia sull'operato della Pubblica Amministrazione. Questo aspetto della VIA si esplicita attraverso la pubblicazione della domanda di autorizzazione di un'opera in progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e attraverso la possibilità di consultazione, in una fase precedente alla decisione sul progetto.

La Direttiva Europea impegna i Paesi della Comunità Europea al recepimento legislativo in materia di compatibilità ambientale definendo gli scopi della valutazione di impatto ambientale, i progetti oggetto di interesse, le autorità competenti in materia, gli obblighi degli Stati membri.

Essa infatti stabilisce:

*che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante per natura, dimensioni o ubicazione, devono essere sottoposti a valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione; in particolare, nell'Allegato I sono elencate le opere che devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA da parte di tutti gli Stati membri, mentre nell'Allegato II sono elencate le opere minori per le quali l'assoggettamento a VIA è a discrezione degli Stati Membri.*

*che vengano individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali diretti ed indiretti di un progetto SU:*

- *uomo, fauna e flora;*
- *suolo, acqua, aria, clima e paesaggio;*
- *interazione tra i suddetti fattori;*
- *beni materiali e patrimonio culturale;*

*che l'iter procedurale preveda un adeguato processo di informazione e la possibilità di consultazione estesa a tutte le istituzioni interessate e al pubblico;*

*che le decisioni prese siano messe a disposizione delle autorità interessate e del pubblico.*

Nel 1997 la Direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla 97/11/CE che risponde all'esigenza di chiarire alcuni aspetti segnalati come difficoltosi dagli Stati Membri nell'applicazione della Direttiva stessa, in particolare in relazione alle opere elencate nell'Allegato II, al contenuto degli studi di impatto ambientale ed alle modifiche progettuali.

A tal fine sono state introdotte e definite due nuove fasi:



- una di selezione, screening o verifica, il cui scopo è quello di stabilire se un progetto presente nell'allegato II debba essere sottoposto a VIA, lasciando libertà di decisione in merito ai criteri da usare (caso per caso o fissando soglie e criteri);
- una di specificazione, scoping, che si inserisce come fase non obbligatoria a monte della redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) il cui scopo è di definire nei dettagli i contenuti del SIA mediante la consultazione fra proponente ed autorità competente.

Con la nuova Direttiva si va verso il miglioramento, l'armonizzazione e l'integrazione delle "regole" relative alle procedure di valutazione, dando agli Stati membri la possibilità di raccordare la VIA con la Direttiva 96/61/CE relativa al controllo ed alla prevenzione integrata dell'inquinamento (I.P.P.C.).

## **2.2. Quadro Normativo Nazionale**

La normativa italiana, nel recepire la Direttiva Europea 85/337/CEE, oltre a ribadire i contenuti di base della procedura previsti dal contesto normativo comunitario, fa di questa uno strumento strategico flessibile, che affronta in modo globale i problemi relativi alla realizzazione di opere e interventi attraverso una sostanziale interazione tra chi progetta e chi autorizza sin dalle fasi iniziali della progettazione.

In questo modo, anticipando alcune innovazioni introdotte successivamente con la Direttiva 97/11/CE, la procedura di VIA in Italia si pone come una sorta di "canale" in cui la proposta di un'opera entra come progetto preliminare ed esce come progetto definitivo dopo essere stata sottoposta a procedure amministrative, di consultazione e tecniche mediante le quali vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione, qualora ricorrano le condizioni di compatibilità ambientale.

I principali benefici ottenibili con l'adozione delle norme di valutazione ambientale preventiva sono:

- ✓ il miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita attraverso l'utilizzo di analisi e valutazioni preliminari orientate verso un approccio preventivo ed integrato;
- ✓ il miglioramento del rapporto tra Pubblica Amministrazione, soggetti proponenti e cittadini, grazie ad una logica di interazione, confronto diretto e partecipazione;
- ✓ il miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione, attraverso una più razionale attribuzione delle competenze e uno snellimento delle procedure autorizzative.





Nel **1986 con la Legge 349 del 08/07/1986** "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è stato istituito il Ministero dell'Ambiente, al fine di focalizzare l'interesse pubblico alla difesa dell'ambiente.

In particolare con l'art. 6 della Legge 349/86 si fissano i principi generali, i tempi e le modalità di recepimento integrale della direttiva europea, attribuendo al Ministero dell'Ambiente il compito di pronunciarsi, di concerto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sulla compatibilità delle opere assoggettate a VIA.

A distanza di due anni sono state varate le disposizioni per l'applicazione della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE e dell'art. 6 della L. 349/86 attraverso il **DPCM 377 del 10 agosto 1988** "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", con cui si disciplinano tutte le opere dell'Allegato I e si estende l'elenco delle categorie di interventi da sottoporre a VIA, abrogato poi dal **D.Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale**.

In seguito con il **DPCM del 27 dicembre 1988** "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377" vengono definiti per tutte le categorie di opere elencate nell'art. 1 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377 i contenuti e le caratteristiche degli studi.

Con la **legge 22 febbraio 1994, n. 146**, art. 40 comma 1, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1993", in attesa dell'approvazione della legge sulla VIA, il Governo Italiano è stato delegato a definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA ai progetti del secondo elenco della Direttiva 85/337/CEE.

Il Governo ha adempiuto alle disposizioni comunitarie con il DPR 12/04/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", emanato in seguito al procedimento di infrazione cui è stata sottoposta l'Italia a causa della mancata applicazione dell'allegato II e per difformità nell'applicazione dell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE.

A livello nazionale, tale Atto si inserisce nel più ampio quadro normativo che stabilisce in via generale i principi della procedura, al fine di meglio definire i ruoli dell'Autorità Competente,



rappresentata dalla Pubblica Amministrazione; esso infatti prospetta che lo svolgimento della procedura di VIA costituisca la sede per il coordinamento, la semplificazione e lo snellimento delle procedure relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi, necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere o degli interventi elencati.

A livello regionale, l'Atto di indirizzo richiede alle Regioni stesse di normalizzare le procedure e unificare il rilascio di autorizzazioni e pareri preliminari.

Gli Allegati del Decreto definiscono le tipologie progettuali per cui la VIA è sempre obbligatoria (Allegato A) e quelle, elencate in Allegato B, soggette o meno a VIA in base ai criteri contemplati nell'allegato C (contenuti dello studio di impatto ambientale) e nell'allegato D (elementi di verifica per l'ambito di applicazione della procedura di VIA) del medesimo decreto. Nel caso in cui un'opera in progetto, appartenente alle tipologie in Allegato B, ricada anche solo parzialmente in aree naturali protette, dovrà obbligatoriamente essere sottoposta alla procedura di VIA.

Le soglie, intese come limite qualitativo e/o quantitativo per sottoporre o meno un progetto a VIA, possono differenziarsi a seconda della situazione geografica, variando da Regione a Regione sino ad un massimo del 30%. Ulteriore elemento di flessibilità è determinato dalla localizzazione del progetto in aree naturali o protette: ricorrendo tale circostanza le soglie vengono abbassate del 50%.

La legge di riferimento in tema ambientale a livello nazionale è attualmente il **D.Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale** che, dopo una serie di revisioni ed integrazioni (gli ultimi sono i decreti correttivi D.Lgs. 4/2008, D.L. 59/2008, D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 e D.Lgs. n. 104 del 2017), ha raggiunto la sua stesura definitiva.

Il decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In particolare, alla Parte IV - Titolo III, riporta le indicazioni e le modalità relativamente alla **Valutazione di Impatto Ambientale indicandone:**

- i criteri relativi allo svolgimento di una verifica di assoggettabilità a VIA;
- la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- la prestazione e la pubblicazione del progetto;
- lo svolgimento delle consultazioni;



- la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- i criteri relativi alle decisioni;
- l'informazione sulle decisioni;
- il monitoraggio.

### **2.3. Quadro Normativo Regionale**

La Regione Molise, per la presenza sul proprio territorio di elementi ad alta sensibilità, è stata tra le prime in Italia a dotarsi di una legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale. Questo perché ha ritenuto che la salvaguardia dell'ambiente, inteso come risorsa forte del territorio, sia uno dei più importanti fattori di sviluppo economico della regione.

Il presente studio recepisce tutte le indicazioni di tali documentazioni, oltre che i principi generali per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la dismissione di un impianto eolico di qualità sul territorio molisano di cui al paragrafo sul PIEAR.

I principali riferimenti normativi della Regione Molise relativi al settore ambientale ed energetico sono:

- Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21 "*Disciplina della procedura di impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Delibera di Consiglio Regionale n.133 del 11 luglio 2017 adozione del PIEAR del Molise;
- Legge Regionale del 7 agosto 2009 n. 22 "*Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise*";
- Delibera di Giunta Regionale n.621 del 4 agosto 2011 "*Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise*";
- Legge Regionale del 16 dicembre 2014 n. 23 "*Misure urgenti in materia di energie rinnovabili*";



### **3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Il presente capitolo illustra gli indirizzi degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti nel territorio in esame e le eventuali interferenze che il progetto di impianto mostra con questi strumenti.

In particolare sono analizzati, nell'ordine:

- gli strumenti di pianificazione territoriale;
- i vincoli territoriali ed ambientali derivanti da normativa specifica (pianificazione paesaggistica, pianificazione idrogeologica, zonizzazione acustica, aree protette, ecc.);
- gli strumenti di pianificazione locale.

Lo Scrivente intende quindi descrivere i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando:


- le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- gli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione.

Inoltre, in relazione alla tipologia di impianto da realizzare, in fase di verifica di compatibilità ambientale dello stesso con l'area vasta con cui interferisce, risulta operazione indispensabile e preliminare il riscontro con le **aree non idonee individuate dalla Legge Regionale n° 22 del 7 agosto 2009**.



### 3.1. Inquadramento territoriale del sito

Il parco eolico (turbine) ricade nel territorio comunale di Rotello e Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso, in Regione Molise.



**Figura 3-1: Inquadramento intervento di area vasta**

Il sito di intervento è situato nell'area a nord dell'abitato di Rotello, a circa 1500 m, ad est a circa 3700 m dal centro abitato del comune di Montorio nei Frentani, a nord est a circa 3400 m dal centro abitato di Montelongo, ad sud-est a circa 5000 m dal centro abitato di Larino e a sud a circa 3400 m dal centro abitato di Ururi.


È raggiungibile da nord, direttamente dalla SS87 Sannitica per circa 18 km ed innestarsi nella SP148 e successivamente nella SP73, sino allo svincolo con la SP40 per poi giungere all'area di impianto.






**Figura 3-2: Inquadramento intervento di area vasta**

Nelle immagini seguenti sono riportati gli inquadramenti di dettaglio del layout su base IGM ed ortofoto.



**Figura 3-3: Area di intervento su base IGM 25.000**





**Figura 3-4: Area di intervento: dettaglio layout di progetto su ortofoto**



## **3.2. Conformità agli strumenti programmatici regionali**

### **3.2.1. Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R)**

La Regione Molise è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con la Delibera del Consiglio Regionale n.133 del 11 luglio 2017 che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di un eolico di qualità che rappresenti, anche, un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio sono stati individuati i requisiti minimi che un impianto FER deve rispettare al fine di poter essere realizzato.

Gli impianti di grande generazione devono possedere **requisiti minimi di carattere ambientale, territoriale, tecnico e di sicurezza**, propedeutici all'avvio dell'iter autorizzativo.

A tal fine sul territorio regionale sono stati individuati aree e siti non idonei alla installazione di tali impianti.

Il Piano ha una natura energetico-ambientale e le strategie e le azioni dello stesso sono orientate a concretizzare la sostenibilità ambientale. A tal proposito, gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati sono:

- ✓ ridurre le emissioni climalteranti;
- ✓ diminuire le esposizioni della popolazione all'inquinamento atmosferico;
- ✓ aumentare la percentuale di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili;
- ✓ ridurre i consumi energetici e aumentare l'uso efficiente e razionale dell'energia;
- ✓ conservare la biodiversità ed utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali;
- ✓ mantenere gli aspetti caratteristici del paesaggio terrestre e marino-costiero;
- ✓ proteggere il territorio dai rischi idrogeologici, sismici e di desertificazione;
- ✓ limitare gli effetti negativi dell'uso del suolo;
- ✓ ridurre l'inquinamento dei suoli a destinazione agricola e forestale;
- ✓ promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche;
- ✓ migliorare la gestione integrata dei rifiuti.



Le azioni individuate nel PEAR secondo principi di priorità, sulla base dei vincoli del territorio, delle sue strutture di governo, di produzione, dell'utenza e nell'ottica della sostenibilità ambientale, sono le seguenti:

1. aumentare gli interventi di efficienza energetica nel settore civile che possono usufruire delle detrazioni fiscali;
2. aumentare il ricorso ai Titoli di efficienza energetica
3. contribuire a realizzare gli interventi previsti nei PAES dei comuni della regione Molise,
4. incrementare l'utilizzo delle bioenergie;
5. incrementare l'utilizzo dell'energia idroelettrica;
6. migliorare l'utilizzo dell'energia eolica;
7. migliorare l'utilizzo dell'energia fotovoltaica;
8. promuovere l'efficienza energetica nel settore industriale e contribuire a realizzare gli interventi individuati;
9. promuovere l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e contribuire a realizzare gli interventi individuati;
10. realizzare interventi di cogenerazione negli ospedali

L'attività normativa regionale in materia di strategia energetica si inserisce in un quadro complessivo che comprende le Direttive Comunitarie sull'efficienza energetica (2012/27/CE), sullo sviluppo delle FER, fonti di energia rinnovabile (2009/28/CE), sulla prestazione energetica degli edifici (2010/31/CE) e la Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013. Nel 2008 l'Unione Europea ha varato il "Pacchetto Clima – Energia 20-20-20" con i seguenti obiettivi energetici e climatici al 2020:

- ✓ riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990; - aumento dell'efficienza energetica per ottenere una riduzione dell'utilizzo dell'energia primaria nei termini del 20%;



- ✓ ottenere il 20% di energia da fonti rinnovabili sui totali dei consumi energetici dell'Unione Europea.

Ogni Stato Membro dovrà contribuire al raggiungimento di tale obiettivo e per ciascuno è stata decisa una precisa quota, che nel caso dell'Italia è pari al 17%.

Il 22 gennaio 2014 è stato presentato un comunicato stampa della Commissione Europea dove è indicato il nuovo quadro strategico UE in materia di clima e energia per il 2030.

Gli obiettivi sono complessivamente più esigenti di quanto richiesto per il 2020:

- una riduzione del gas ad effetto serra (GHG) del 40% rispetto ai livelli del 1990;
- una quota di energia da fonti rinnovabili del 27%; - un miglioramento in materia di efficienza energetica (27%).

La Strategia Energetica Nazionale (SEN, 2013) si incentra su alcuni obiettivi di carattere strategico, come quello di raggiungere e superare gli obiettivi fissati dal pacchetto europeo Clima-Energia 2020, in termini di efficienza energetica, riduzione delle emissioni e quote FER sui consumi globali di energia, e quello di favorire la crescita economica e sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico

In linea con i principi della SEN, il Molise può perseguire gli obiettivi nel breve periodo di promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, con un superamento degli obiettivi europei e, a cascata, del Burden Sharing.

La pianificazione energetica si configura come strumento strategico fondamentale per delineare a livello regionale le indicazioni promosse dalla SEN e gli obblighi dettati dal Decreto Burden Sharing che assegna alle regioni il ruolo chiave per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Il Decreto Burden Sharing impone infatti ad ogni regione e provincia autonoma degli obiettivi in termini di sviluppo delle rinnovabili e stabilizzazione dei consumi energetici. Per quanto riguarda il Molise l'obiettivo è quello di raggiungere il 35% di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia rispetto al consumo finale lordo.

In realtà, a seguito anche di una riduzione significativa dei consumi, l'obiettivo del 35% è stato già raggiunto (34,7%).



A partire dalla situazione attuale sono stati delineati due scenari di evoluzione dei consumi al 2020; secondo lo scenario migliore, attuando a pieno l'efficienza energetica e incrementando la produzione da fonte rinnovabile di 55 ktep si potrebbe raggiungere l'ambizioso traguardo del 50% di fonte rinnovabile sui consumi finali lordi.

Dal punto di vista del settore eolico invece il piano effettua una fotografia della potenza installata con riferimento al 2013. In particolare risultano già concesse installazioni per 508 MW di potenza, a fronte dei 369,5 MW attualmente installati e risultano con procedimento attivo richieste per campi eolici per una potenza aggiuntiva ipotetica di 2.191 MW. È stato stimato, entro il 2020 un incremento di potenza degli impianti eolici di ulteriori 330 MW, arrivando ad una potenza complessivamente installata di circa 700 MW, con una produzione che può raggiungere i 1300 GWh, dai 683 GWh attuali.

Il PEAR ribadisce che la disciplina per gli insediamenti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile nel territorio della regione Molise è individuata dalla L.R. 7 agosto 2009, n.22 e s.m.i. (L.R. 23 dicembre 2010, n.23), dalla (All. A.16; All. 3) e dalla L.R. 16 dicembre 2014, n.23.

Per ciò che concerne i siti non idonei all'installazione di impianti eolici, il PEAR conferma quanto già stabilito nelle Linee guida approvate nel 2011.



### **3.2.1. Legge Regionale 7 agosto 2009, n.22 (Aree Non Idonee)**

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.18 del 14 agosto 2009, la L.R. .22 del 7 agosto 2009 "*Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise*".

L'art. 2 al comma 1, *individua le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* :

- a) *Parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;*
- b) *zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della Regione;*
- c) *zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.*

**Le turbine e le opere annesse del progetto in oggetto sono esterne alle aree non idonee** su indicate, quindi risulta compatibile con la Legge Regionale.



### **3.2.2. Linee Guida D.G.R. n.621 del 4 agosto 2011**

In ottemperanza al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 e , la Regione Molise ha emanato le Linee Guida contenute nella D.G.R. n.621 del 2011 "*Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise*" recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise. La finalità del regolamento di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

Nell'all'Allegato A, Parte IV al punto 16 sono indicati i **criteri per la localizzazione degli impianti**, che si riportano di seguito.

- a) *Fascia di rispetto non inferiore a 2 km misurata dal perimetro dei complessi monumentali, 1 km dal perimetro dei parchi archeologici, 500 metri dal perimetro della aree archeologiche, come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs n. 42/2004 per non snaturare le modalità di utilizzo tipiche di luoghi storici, cambiando in modo radicale il paesaggio circostante;*

**L'impianto rispetta tali fasce di rispetto.** Il Complesso Monumentale presente nei confini regionali è il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, posto ad una distanza di circa 75 km dal sito d'intervento.

- b) *Fascia di rispetto non inferiore a 300 metri più 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente al fine di preservare le zone a ridosso dei centri stessi e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel DPCM del 14 novembre 1997 e s.m.i.;*

**L'impianto ha una distanza superiore a 1500 metri dal centro abitato più vicino (Comune di Rotello), essendo l'altezza massima delle turbine di 200 m, si rispetta la fascia di rispetto su indicata.**



- c) *La distanza dei fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica non può essere inferiore a 400 metri e deve rispettare i limiti di legge in materia acustica.....;*

**Non sono presenti edifici destinati a civile abitazione ad una distanza inferiore dei 400 metri dalle turbine.**

- d) *Al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, una fascia non inferiore a 5 diametri del rotore nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori di impianti esistenti.*

**L'impianto rispetta tali distanze.**

- e) *Distanza non inferiore a 200 metri dalle autostrade, 150 metri dalle strade nazionali e provinciali, 20 metri dalle strade comunali,.....*

**L'impianto rispetta tali distanze di rispetto.**


- f) *Fascia di rispetto di 3000 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per impianti eolici.*

**L'impianto rispetta tali distanze di rispetto.**

- g) *Fascia di rispetto di 200 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite esterno delle zone umide, di importanza regionale, nazionale e comunitaria.*

**L'impianto rispetta tali distanze di rispetto.**





**Figura 3-5: Distanze di rispetto del layout di impianto**



### **3.2.1. Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014**

La Legge Regionale n.23/2014 pubblicata su bollettino ufficiale della Regione Molise n.51 del 22 dicembre 2014, individua le "Misure urgenti in materia di energia rinnovabili".


Al comma 3 dell'articolo 1, *al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:*

- a. *important bird areas;*

**Il parco eolico è esterno ad aree IBA**



*b. buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;*




**Figura 3-6: Siti Rete Natura 2000 in Regione Molise e layout di impianto**

**Il parco eolico è esterno all'area buffer delle aree SIC presenti nell'area vasta, precisamente è posto ad una distanza di circa 2230 metri**

*c. buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;*





**Figura 3-7: Siti Rete Natura 2000 in Regione Molise e layout di impianto**

**Il parco eolico è posto ad una distanza di circa 2230 metri dal sito ZPS IT228230 – Lago di Guardiafiera e Foce Fiume Biferno, quindi interno al buffer di 4 km. La compatibilità dell’impianto con tale area naturale è analizzata nella relazione Valutazione di Incidenza**

*d. aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;*

**Il parco eolico è prossimo al Tratturello Biferno-Sant’Andrea.** La distanza minima tra le turbine (WTG05) e il sedime catastale del tratturo è di 160 metri, il tracciato del caavidotto, interrato su strada esistente, lo attraversa trasversalmente in 2 punti.



- e. *siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché aree o siti riconosciuti di importante interesse storico-artistico ovvero architettonico ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 42/2004;*

**Nei pressi dell'area dove è previsto il parco eolico non sono presenti siti o zone di interesse archeologico.**

- f. *paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificate IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);*

**Nell'area di intervento non sono presenti paesaggi agrari storicizzati.**

- g. *aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recanti particolari caratteristiche per le quali va verificata la compatibilità con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;*






**Figura 3-8: Aree Naturali Protette in Regione Molise**

### **Il parco eolico è esterno alle Aree Naturali Protette**


- h. aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dalle competenti Autorità di Bacino.*

Nel caso dei territori ricadenti nei tre bacini interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore e nei bacini regionali del Molise (fiumi Biferno e Minori), accorpati in un unico bacino regionale, le Regioni interessate (Abruzzo, Campania, Molise e Puglia) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, per la costituzione di un'unica Autorità di Bacino.




**Figura 3-9: Bacini Interregionali**

L'intervento, quindi, rientra nel Bacino interregionale del Fiume Saccione, il cui piano di stralcio è stato adottato con deliberazione n. 99 del 29 settembre 2006.



**Figura 3-10: Piano di assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Saccione - Aree di Pericolosità - Regione Molise**



**Figura 3-11: Piano di assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Saccione - Aree a Rischio - Regione Molise**

Come si evince dalle immagini precedenti e dall'elaborato grafico in allegato, ricavata dalla carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Saccione, **la turbina (WTG3) di progetto rientra in aree a moderata pericolosità frana (PF1), nessuna turbina rientra in aree a rischio.**


È stato redatto apposito **Studio di Compatibilità Idrogeologica** al quale si rimanda per i dettagli.



### 3.2.1. Piano Territoriale Paesistico Ambientale Regionale

Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale.


I P.T.P.A.A.V. sono stati redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24, sono 8 distribuito sul territorio regionale come indicato nell'immagine seguente.



**Figura 3-12: Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) - Regione Molise**

Il sito dove sorge il parco eolico in oggetto rientra nel Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di **Area Vasta n. 2 "Lago di Guardialfiera - Fortore molisano"** approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 92 del 16-04-98 e comprendente i comuni di Bonefro, Casacalenda, Colletorto,

Guardialfiera, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Providenti, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia e Ururi.




**Figura 3-13: P.T.P.A.A.V.- Zona2 – stralcio Carta delle Trasformabilità**

Come si può individuare nell'immagine precedente, stralcio della Carta delle Trasformabilità, nell'area di intervento sono presenti le seguenti aree:

AREA G<sub>2</sub> – Prevalenza di elementi di pericolosità geologica di valore medio;

AREE P<sub>a</sub> – Prevalenza di elementi di interesse agricolo di valore elevato

AREE P<sub>1</sub> – Prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato



**Figura 3-14: P.T.P.A.A.V.- Zona2 – stralcio Carta delle Qualità del territorio**

Dalla sovrapposizione dell'impianto con la Carta della qualità del territorio "S1" ricompresa nelle Carte di Sintesi del Piano, risulta che l'area interessata dall'intervento presenta le seguenti caratteristiche:

- Elementi ed ambito di interesse naturalistico per caratteri biologici di qualità media;
- Elementi di interesse produttivo agrario o per caratteri naturali di qualità elevata.

Per dette aree le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedono, come modalità di tutela e di valorizzazione, la trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta ai sensi della Legge 1497/39 *Protezione delle bellezze naturali*.

**Il Piano non individua particolari prescrizioni per le aree interessate dalle opere, bensì ne rimanda la compatibilità alla pianificazione comunale e alla valutazione diretta dell'opera in sede autorizzativa.**

### **3.2.1. Piano di Tutela delle Acque**

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, di seguito denominato PTA, rappresenta un Piano di settore del Piano di Distretto Idrografico ed è articolato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. E' stato adottato dalla regione Molise con delibera n.1676 del 10/10/2006.

Nel processo di realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in quanto documento di pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate alle Regioni e alle Province autonome quali ambiti territoriali in grado, previa definizione di obiettivi e priorità a scala di bacino, di dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà.

In particolare il Piano di Tutela delle Acque definisce, sulla base di una approfondita attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte da un lato a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall'altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell'intero sistema idrico sotterraneo, superficiale interno e marino-costiero.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 73 del Decreto Legislativo 152/2006, gli obiettivi salienti del Piano di tutela sono sintetizzabili nell'ambito delle misure e azioni volte:

- ❖ alla prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici non inquinati;
- ❖ al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- ❖ rispetto del deflusso minimo vitale;
- ❖ perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- ❖ alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.



Il Piano di Tutela delle Acque contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per il bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.


Dall'analisi delle cartografie allegata al Piano di Tutela delle Acque, nell'area di intervento dove verrà installato il parco eolico in oggetto, si è verificato come questo sia compatibile con gli indirizzi di tutela individuati nelle NTA del PTA.

L'allegato grafico TAV 08, rappresenta la sovrapposizione del layout di impianto sullo stralcio della *Tavola T1 Reticolo Idrografico Molise*. Emerge la presenza nell'area di impianto del Torrente Sapresta a nord, del Torrente Saccione nella zona centrale, del Vallone della Terra a sud e del Torrente Mannara nei pressi della Stazione Utente 150/30 kV.


Le turbine e le strade di nuova realizzazione non interesseranno in alcun modo i 3 corpi idrici individuati.



Il tracciato del cavidotto, interrato su strada esistente, attraverserà trasversalmente il Torrente Saccione, il Vallone della Terra e il Torrente Mannara.




**Figura 3-15: P.T.A.- T1 Reticolo Idrografico Molise**




**Figura 3-16: P.T.A.- Zona2 – T3 Caratterizzazione Corpi Idrici Sotterranei**







**Figura 3-17: P.T.A.- Zona2 – T12 Obiettivi Acque Superficiali**






**Figura 3-18: P.T.A.- Zona2 – T13 Obiettivi Acque Sotterranee**





**Figura 3-20: P.T.A.- T14 Registro delle Aree Protette**




**Figura 3-21: P.T.A.- T8 Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola**

Dalle immagini delle tavole allegare al Piano di Tutela delle Acque si evince che **la realizzazione del parco eolico nei comuni di Rotello e Montorio nei Frentani non interferisce con le Aree di Salvaguardia**, inoltre si ribadisce che la tipologia di intervento non comporta l'utilizzo o l'emungimento di acqua di falda, per cui l'intervento si ritiene compatibile con gli indirizzi di tutela individuati nelle NTA.

### 3.2.1. Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Saccione

L'art. 61 della Parte Terza del D. Lgs. 152/06 attribuisce alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei "Piani di Tutela delle Acque", quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Nel caso dei territori ricadenti nei tre bacini interregionali dei fiumi Trigno, Saccione e Fortore e nei bacini regionali del Molise (fiumi Biferno e Minori), accorpate in un unico bacino regionale, le Regioni interessate (Abruzzo, Campania, Molise e Puglia) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, per la costituzione di un'unica Autorità di Bacino.



**Figura 3-22: Bacini Interregionali**

L'intervento, quindi, rientra nel Bacino interregionale del Fiume Saccione, il cui piano di stralcio è stato adottato con deliberazione n. 99 del 29 settembre 2006.

Le NTA del PAI all'art. 8 comma 1 individuano gli indirizzi generali:

1. Nell'ambito del territorio del bacino del fiume Saccione valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti:

- a. Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità e rischio, è considerato prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo e della copertura vegetale;
- b. Sono considerate prioritarie le opere specifiche destinate alla rimozione o alla mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento alle aree classificate R4 e R3 purché comprese nelle opere e negli interventi contemplati nel PAI o comunque con esso coerenti;
- c. Sono ammesse tutte le opere che siano finalizzate al miglioramento dell'assetto idrogeologico attuale, purché coerenti con le indicazioni generali e specifiche del PAI.

L'art. 24 classifica le classi di pericolosità di versante, al comma 2 si individuano le tre seguenti classi di aree a diversa pericolosità da frana, come di seguito definite:

1. aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);
2. aree a pericolosità da frana elevata (PF2)
3. aree a pericolosità da frana moderata (PF1)

*Tali aree sono soggette alle norme specifiche di assetto di versante e urbanistico di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.*

La turbina WTG03 rientra in un area PF1.

*Appartengono alla classe PF1 le aree a moderata pericolosità da frana, valutabile come tale sulla base dei caratteri fisici, vegetazionali e di uso del suolo, prive al momento, di indicazioni morfologiche di fenomeni superficiali e/o profondi che possano riferirsi a movimenti gravitativi veri e propri. Appartengono a tale classe le aree di probabile evoluzione spaziale dei fenomeni censiti con stato di attività quiescente. Appartengono a tale classe di pericolosità tutti i fenomeni che non hanno alcuna possibilità di riattivarsi per effetto delle cause naturali originali.*



*In tali aree sono ammessi (art. 27) tutti gli interventi di carattere edilizio-infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica (Allegato 2 delle NTA).*


All'art. 28 delle NTA è indicato come *la realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, a patto che:*

- 1. si tratti di servizi essenziali non delocalizzabili;*
- 2. non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI;*
- 3. non concorrano ad aumentare il carico insediativo;*
- 4. siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi;*
- 5. risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.*

È utile, infatti, ricordare che il progetto in esame rientra, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 387/2003, tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili considerati di **pubblica utilità indifferibili ed urgenti**.

Al fine di ottenere il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, è stato redatto uno **Studio di Compatibilità Idrogeologica, al quale si rimanda, che verifica la compatibilità del progetto con quanto previsto dalle NTA del PAI.**





**Figura 3-23: Aree Pericolo Frana e Inondazione del PAI Bacino del Saccione**

Dalla cartografia allegata si evince che il tracciato del cavidotto, interrato su strada asfaltata esistente, attraversa aree a Rischio Frana Medio (RF2), aree a Pericolosità Frana Moderata (PF1) ed Elevata (PF2), inoltre interseca alcuni tratti fluviali.

Ad ogni modo, le tecniche costruttive adoperate per la realizzazione degli attraversamenti preserveranno il regime idraulico delle aree interessate.

Per maggiori dettagli si rimanda allo **Studio di verifica idraulica ed a quello di Compatibilità idrogeologica**.



### **3.2.1. Vincolo Idrogeologico**

La legge fondamentale forestale, contenuta nel Regio Decreto 3267 del 1923, stabilisce che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Per proteggere il territorio e prevenire pericolosi eventi e situazioni calamitose quali alluvioni, frane e movimenti di terreno, sono state introdotte norme, divieti e sanzioni.

In particolare l'art. 20 del suddetto R.D. dispone che chiunque debba effettuare movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria di boschi e dei terreni saldi ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità competente per il nulla-osta.

L'art.21, invece, regola anche le procedure per le richieste delle autorizzazioni alla trasformazione dei boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

Oggi le problematiche legate alla gestione delle risorse forestali e ambientali, della difesa del suolo e degli approcci nei confronti della problematica legata all'assetto idrogeologico del territorio sono evidenziate anche in altre recenti discipline di settore (D.Lgs. 227/01 e legge 353/2000).

Il parco eolico interessa una area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, si richiederà il nulla osta all'autorità competente.






### CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

**Legenda:**

Area sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267



I dati geografici contenuti nella presente cartografia vengono realizzati ai soli fini dei loro utilizzi istituzionali, secondo processi di produzione e criteri di validazione interni che ne determinano i livelli di attendibilità ed esattezza. La Regione Molise non è responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali o derivati connessi con l'uso dei dati da essa distribuiti.

**Figura 3-24: Carta del Vincolo Idrogeologico**



### **3.2.2. Parco dei Tratturi del Molise**

Il Parco dei Tratturi del Molise è di costituzione piuttosto recente. E' stato infatti istituito dalla Regione Molise l'11 aprile 1997, con legge regionale n. 9.

La motivazione fondamentale dell'istituzione del parco è la salvaguardia di un patrimonio unico che testimonia le origini pastorali dei molisani; le cosiddette "autostrade del passato" non erano solo vie di comunicazione per le greggi tra le montagne ed il mare, ma rappresentavano dei veri e propri luoghi di incontro in cui si socializzava, si tenevano delle feste, si pregava nelle chiesette sparse lungo il percorso. La transumanza, vale a dire la pastorizia trasmigrante, fu una vera e propria civiltà che risale sicuramente all'epoca protostorica: era regolata da severe leggi pubbliche e, a cominciare dall'epoca romana, anche soggetta a prelievi fiscali. I tratturi furono perciò strade particolari, disposte come i meridiani (tratturi) ed i paralleli (tratturelli e bracci), e formavano una rete viaria a maglie strette che copriva in modo equilibrato ed uniforme tutto il territorio. Lungo questi assi viari sorgevano delle vere e proprie "stazioni di servizio" per uomini e animali: ai bordi nascevano infatti opifici, taverne, chiese che garantivano ai pastori la necessaria assistenza.

Sui tratturi sono sorti più di 60 centri abitati, tra cui Campobasso, Isernia e Bojano. Perciò i tratturi sono da considerare veri e propri musei all'aperto, in cui si trovano testimonianze di ogni tempo e di ogni tipo, architettonico, naturalistico, archeologico, della natura e dell'uomo. Dal punto di vista naturalistico e geografico, i tratturi si sviluppano per circa 4086 ettari e consistono in lunghe piste erbose che si diramano in un paesaggio molto vario, che va dalle montagne alle colline, alle valli, toccando fiumi e laghi. Ancora oggi, nei tratturi si possono trovare specie di piante che altrove non esistono più: infatti, in queste strade di erba, non essendo state mai coltivate, esistono fiori ed essenze che altrove sono state eliminate dalle coltivazioni. Inoltre, i tratturi attraversano boschi di faggio, di cerro e zone a prato. La fauna presente comprende molte specie tipiche della zona, dai mammiferi come cinghiali, lepri, tassi, donnole, faine, volpi, scoiattoli, ghiri, agli uccelli come gufi, poiane, barbagianni, civette, passeracei.





**Figura 3-25: Mappa dei tratturi nella Regione Molise**

Con il Regolamento Regionale n.1 del 8 gennaio 2003 la Regione Molise ha dato esecuzione alla L.R. 9/1997.

Nel presente regolamento vengono indicate le Norme transitorie per la gestione dei suoli tratturali.  
art. 12

1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge di cui al presente Regolamento e del trasferimento di funzioni in materia, è possibile rilasciare concessioni precarie a favore dei richiedenti che non modifichino la situazione dei luoghi.

2. È fatto obbligo, comunque, di lasciare libera su tutti i tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a metri quindici, da utilizzare gratuitamente per il passaggio ed il transito a scopi agricoli, agri turistici e del tempo libero.



*Art. 13*

*1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:*

*a) coltura agraria e pascolo;*

*b) coltura arborea, ove risultano già esistenti e massimo per la durata fisiologica della essenza arborea impiantata;*

*c) strade dichiarate di pubblica utilità e traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi, realizzate o da realizzarsi in conformità alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Artistici e Storici del Molise;*

*d) attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e linee elettriche, telefoniche e simili;*


*e) attraversamento di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale e con provvedimento motivato;*

*f) tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione agrituristica dei tratturi.*

Il sito del parco eolico è attraversato dal Tratturello Biferno-Sant'Andrea, come si evince dall'immagine seguente, **ha una distanza dagli aerogeneratori sempre superiore ai 160 metri dal perimetro catastale del tratturello.**

**Il tracciato del cavidotto**, interrato su strada esistente, **attraversa il sedime del tratturello trasversalmente in 2 punti.**





**Figura 3-26: Mappa Catastale con individuazione del sedime catastale del Tratturello, le turbine più vicine e un attrverso trasversale del cavidotto interrato**

Dalla consultazione delle norme tecniche del R.R. del Parco dei Tratturi, **la realizzazione del parco eolico e delle sue opere connesse è perfettamente compatibile con gli indirizzi sul bene tutelato.**

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Archeologica (A.4), allegata al progetto definitivo.

### **3.2.3. Piano Territoriale di coordinamento Provinciale**

Il piano territoriale di coordinamento, predisposto e adottato dalla Provincia, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il PTCP costituisce lo strumento di pianificazione e di orientamento per le politiche e le attività programmatiche della Provincia stessa.


Le funzioni di carattere più generale del PTCP possono riassumersi nel contributo organico e consistente alle scelte di pianificazione/programmazione in un quadro unitario di riferimento per gli interventi e le politiche della Provincia, fornendo indirizzi per la pianificazione locale e indirizzi per la programmazione negoziale di livello provinciale e subprovinciale.

Il PTCP indica perimetrazioni (aree di protezione, tutela, salvaguardia dai rischi, ecc.) e "visioni di insieme" che garantiscono unitarietà di intervento sia ai diversi settori dell'Ente, sia agli enti locali che a tutti i soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo nel governo del territorio.

**Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Campobasso in corso di elaborazione ed approvazione. Allo stato, risulta approvato con D.C.P. del 14/9/2007 n. 57, solo il preliminare del Piano.**


Dall'analisi degli elaborati grafici presenti nel Preliminare del PTCP l'intervento risulta compatibile con la pianificazione provinciale.






**Figura 3-27: Stralcio Tavola A – Siti archeologici, chiese, beni architettonici, tratturi**






**Figura 3-28: Stralcio Tavola P – Aree storiche e circuiti: siti archeologici-chiese-beni architettonici-tratturi**






**Figura 3-29: Stralcio Tavola P – Corridoi ecologici e area parco**




**Figura 3-30: Stralcio Tavola A – OASI - SIC - ZPS**



**Figura 3-31: Stralcio Tavola A – Piani Paesistici e aree boschive**

### 3.2.4. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso

Il Piano Faunistico Venatorio della regione Molise è stato approvato con D.C.R. 359/2016 , ed è costituito dalla relazione generale dalla pianificazione nella provincia di Campobasso e dei rispettivi allegati e dalla pianificazione della provincia di Isernia e dei relativi allegati.



**Figura 3-32: Stralcio All. 10 – Piani faunistico venatorio – Schema Riassuntivo**

Nel territorio interessato dal Parco eolico è presente un'area destinata a zona di ripopolamento e cattura (zona 9), *le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.*

Gli aerogeneratori posti a nord dell'area (WTG 01, 02, 03 e 04) rientrano in tale perimetrazione.

Si specifica che per tipologia di impianto, si prevede un ridottissimo consumo di suolo, pari alla sola impronta della piazzola, che non supera i 600 m<sup>2</sup> per singola piazzola e alle strade di accesso, dalle lunghezze variabili. In oltre l'intervento avviene su aree già ampiamente antropizzate, ad uso agricolo, caratterizzate dall'aver perso ogni caratteristica di naturalità. La fase di cantiere sarà limitata nel tempo e terrà conto dei periodi riproduttivi e migratori, in modo da annullare o comunque ridurre ogni tipo di impatto con le specie faunistiche presenti nell'area.

In merito al rumore generato dalla presenza delle torri eoliche, si richiama quanto indicato nella relazione A.6 - Relazione sull'Impatto acustico. Dall'analisi si evince che le emissioni sono inferiori ai limiti normativi per quelle aree.



### **3.2.5. Rete NATURA 2000**

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia).

Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.


In Molise, come del resto nelle altre Regioni d'Italia, un primo censimento delle specie e degli habitat finalizzato all'individuazione dei SIC è stato avviato nell'ambito del progetto Bioitaly (1995), realizzato dall'Università degli Studi del Molise. A seguito di tale rilevazione sono stati proposti per il territorio regionale 2 ZPS, incluse in altrettanti pSIC, e 88 pSIC, per una superficie complessiva pari ad Ha 100.000 di SIC (22,5 % del territorio regionale) e pari ad Ha 800 di ZPS (0,2 % del territorio regionale).

Dall'incontro tecnico, tenutosi tra il Ministero dell'Ambiente, la Commissione Europea e la LIPU, è scaturito che per la Regione Molise la classificazione delle ZPS risultava insufficiente e discontinua per quanto attiene la copertura di superficie delle IBA, in modo particolare per l'IBA 125 "Fiume Biferno".




Quindi, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 230 del 06 marzo 2007, ha rivisto la perimetrazione delle ZPS ,individuando, nell'IBA 125 "Fiume Biferno", un'unica ZPS, di circa 28.700 ettari, che include 14 SIC.

Per quanto riguarda i pSIC, la Commissione, con decisione del 19 luglio 2006, non ha ritenuto eleggibile il pSIC IT7222121 "Lagheti di San Martino in Pensilis", il pSIC IT7222122 "Lagheti sul Torrente Cigno" ed il pSIC IT7222123 "Lagheti di Rotello-Ururi", pertanto la situazione definitiva, allo stato attuale, risulta essere di 14 ZPS e 85 pSIC, per una superficie complessiva pari ad Ha 98.000 di pSIC (22 % del territorio regionale) e pari ad Ha 66.000 di ZPS (15% del territorio regionale). Il territorio designato come ZPS, per una superficie di circa Ha 43.500, si sovrappone a quello dei pSIC, facendo salire la superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 120.500 ettari, pari al 27,4% del territorio regionale.



**Figura 3-33: Siti Rete Natura 2000 in Regione Molise**





**Figura 3-34: Aree Rete Natura 2000 e layout di progetto**

Dalla cartografia sopra riportata si evince che l’impianto in progetto non ricade in aree della Rete Natura 2000, in particolare l’impianto dista circa 2200 metri dal sito ZPS IT228230 “Lago di Guardiafiera e Foce Fiume Biferno” coincidente con il SIC IT222254 “Torrente Cigno”.

**Quindi l’intervento rientra nel buffer di 4 km indicato dalla R.R. 23/2014.**

**La compatibilità dell’impianto con tale area naturale è analizzata nella relazione Valutazione di Incidenza**

### 3.2.6. Aree IBA

La Direttiva 92/43/CEE cosiddetta "Direttiva Habitat", disciplina le procedure per la realizzazione del progetto di rete ecologica Natura 2000; essa ha previsto il censimento, su tutto il territorio degli Stati membri, degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie faunistiche inserite negli allegati della stessa Direttiva. La direttiva, recepita con D.P.R. 357/97, ha dato vita al programma di



ricerca nazionale denominato Progetto Bioitaly per l'individuazione e delimitazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE cosiddetta "Direttiva Uccelli", come siti abitati da uccelli di interesse comunitario che vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza.

L'acronimo I.B.A. – Important Bird Areas – identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste.

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A. rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione di Ramsar.

Le aree I.B.A. sono:

- siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna;
- individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.);
- da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devono fornire i requisiti per la conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate;
- appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli;
- parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat.

Pur non essendo considerate delle aree naturali protette, l'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS. Esso rappresenta quindi il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. Si tratta di siti individuati in



tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International. Grazie a questo programma, molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna ed il programma IBA si sta attualmente completando addirittura a livello continentale.


In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

Nel 2° "Inventario I.B.A.", la LIPU ha identificato in Italia 172 IBA.

Di queste aree 3 interessano il territorio del Molise sovrapponendosi parzialmente alle ZPS designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli":

- 124 - "Matese";
- 125 - "Fiume Biferno";
- 126 - "Monti della Daunia"





**Figura 3-35: Aree IBA regione Molise**

Come rappresentato dalla cartografia proposta l'intervento non interferisce con le IBA della Regione Molise, in particolare l'impianto dista circa 4 km dalla IBA più vicina rappresentata dall'area IBA125 - "Fiume Biferno", si sottolinea quindi che nessuna delle aree IBA appartenenti al territorio regionale rientra nelle aree contermini l'impianto.

### **3.2.7. AREE EUAP e OASI**

La Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991 n. 292, costituisce uno strumento organico per la disciplina normativa delle aree protette.

L'art. 1 della Legge *"detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"*.

Per patrimonio naturale deve intendersi quello costituito da: formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori che ospitano gli elementi naturali citati, specialmente se vulnerabili, secondo la 394/91 devono essere sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della Legge fornisce una classificazione delle aree naturali protette, che di seguito si riporta:

- **Parchi nazionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.



– **Parchi naturali regionali e interregionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

– **Riserve naturali.** Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

– **Zone umide di interesse internazionale.** Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

– **Altre aree naturali protette.** Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

– **Zone di protezione speciale (ZPS).** Designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione di uccelli delle specie di cui all'Allegato n.1 della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

– **Zone speciali di conservazione (ZSC).** Designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:

a) contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a



tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;

b) sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di importanza comunitaria (SIC) e, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

In base alla 394/91 è stato istituito l'"Elenco Ufficiale delle Aree protette", presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le aree protette, istituito ai sensi dell'art.3.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a tenere aggiornato l'Elenco Ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tale fine le Regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità indicate dal Comitato.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato, il 17 dicembre 2009, il "6° Aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c) della L. 394/91, e dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" (G.U. n.125 del 31/05/2010).

L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni criteri ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Conservazione della Natura. Pertanto, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 17.12.2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010.

Nella seduta del 27 settembre 2004 il Consiglio regionale del Molise ha approvato la Legge Regionale "Realizzazione e gestione delle aree naturali protette".


In tal modo anche il Molise, ultima regione italiana, si è dotata di una legge regionale sulle aree naturali protette.



La legge si ispira molto alla Legge nazionale quadro, la 394 del 1991, integrata successivamente con la 426 del 1998. Molti articoli rimandano infatti semplicemente al testo quadro.

Le Riserve naturali statali in Regione sono 4, cui va ad aggiungersi il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ricadente nel territorio molisano. Presenti anche due oasi di protezione faunistica.

- ✓ **EUAP0001 - Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: 4000 ha**
- ✓ **EUAP0093 - Riserva MAB di Monte di Mezzo: 300 ha**
- ✓ **EUAP0092 - Riserva MAB di Collemeluccio: 420 ha**
- ✓ **EUAP0848 - Riserva Torrente Callora: 50 ha**
- ✓ **EUAP0094 - Riserva naturale di Pesche: 540 ha**
- ✓ **EUAP0995 - Oasi WWF di Guardiaregia e Campochiaro: 2172 ha**
- ✓ **EUAP0454 - Oasi LIPU di Casacalenda: 135 ha**



**Figura 3-36: Aree EUAP nell'area di progetto**



Come si evince dall'immagine precedente il sito naturalistico più prossimo è l'**OASI LIPU di Casacalenda distante circa 8700 m.**

L'Oasi LIPU di Casacalenda né la prima area protetta del Molise, si estende alle pendici dei Monti Frentani, tra il massiccio del Matese e la costa Adriatica, interamente nel territorio comunale di Casacalenda, occupando i due terzi del Bosco Casale.

Istituita nel 1994 dal Comune di Casacalenda e dalla regione Molise ed affidata alla LIPU, l'Oasi è un bosco di querce di 105 ha situato a circa 700 metri sul livello del mare in una zona a forte vocazione rurale. Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente nell'Elenco nazionale delle aree protette dal 1997.

**Il Parco Nazionale del Lazio, Abruzzo e Molise, situato a ovest, dista circa 79 km.**

**L'impianto e le relative opere connesse non incidono direttamente su nessuna delle Aree EUAP e Oasi della Regione Molise.**



### 3.3. Conformità agli strumenti programmatici comunali


#### 3.3.1. Conformità allo strumento urbanistico del comune di Rotello

Lo strumento urbanistico del Comune di Rotello è un Programma di Fabbricazione, Del. Reg 5207 del 21/12/1978.

La disciplina urbanistica è regolata dalle norme che sono parte integrante del Regolamento Edilizio che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 marzo 2006 sono state approvate con Deliberazione di G.R. n.261 del 10/03/2008 (ai sensi della legge 17 agosto 1942 n.1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e con la legge 28/01/1977 n.10, e legge 28/02/1985 n.47, e T.U. del 06/06/2001 n. 380).

La cartografia allegata al P.d.F. esclude l'area oggetto di intervento e riporta solamente la zonizzazione del centro urbano (immagine seguente), comprendendola, quindi nella Zona E – Agricola.

In particolare, secondo l'Art. 10 delle NTA, la zona adibita ad agricoltura è destinata prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola annessa con l'agricoltura. Saranno consentite costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura prevista dal D.M. 2 aprile 1968.



**Figura 3-37:TAV.7 – Zonizzazione del centro urbano**



In conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, **la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.**


A tal proposito è importante portare all'attenzione, in fase di valutazione, la sentenza del Consiglio di Stato 4755 del 26 settembre 2013, con la quale è stato precisato che l'art. 12, settimo comma, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 consente, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, una deroga alla costruzione in zona agricola di impianti da fonti rinnovabili che per loro natura sarebbero incompatibili con quest'ultima.

In particolare il Supremo Collegio, ha sottolineato come il citato articolo costituisca più che l'espressione di un principio, l'attuazione di un obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 201/77/CE. Per tali motivi la normativa statale vincola l'interpretazione di una eventuale legge locale (che in alcun modo può essere intesa nel senso dell'implicita abrogazione della norma statale).



### 3.3.2. Conformità allo strumento urbanistico del comune di Montorio nei Frentani

Lo strumento urbanistico del Comune di Montorio nei Frentani è un Programma di Fabbricazione, Del. Reg 5621 del 18/12/1981.



**Figura 3-38:Strumento urbanistico del Comune di Montorio nei Frentani**

L'area di intervento rientra nella zona Agricola E, per cui, per quanto già esposto nel paragrafo precedente, l'intervento è compatibile con gli indirizzi dello strumento urbanistico comunale vigente.

#### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte in relazione alla conformità delle opere in progetto agli strumenti programmatici vigenti sul territorio interessato, possono di seguito riassumersi le seguenti valutazioni:

- ✓ La realizzazione dell'impianto non interferisce con il patrimonio storico, archeologico ed architettonico presente nell'area;
- ✓ Inoltre, come si illustrerà in maniera più esaustiva e approfondita nel *Quadro di riferimento Progettuale* le scelte progettuali e la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione previsti rendono gli impatti presenti sulla fauna, flora, unità ecosistemiche e paesaggio, di entità pienamente compatibile con l'insieme delle componenti ambientali;
- ✓ L'intervento risulta conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;
- ✓ L'intervento è localizzato in un'area agricola, in conformità al D.Lgs. n. 387/2003;
- ✓ L'intervento è localizzato in un'area già ben infrastrutturata dal punto di visto della Rete Elettrica Nazionale che, pertanto, dispone di ampia riserva di potenza disponibile per l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonte rinnovabile.

**Pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, si può concludere che l'intervento, nella sua globalità, risulta compatibile con il Quadro di riferimento Programmatico analizzato.**

